

N. R.G. 5070/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott. Carlo Bianchetti	giudice
dott. Angelica Castellani	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5070/2022 promossa da:

F. [REDACTED] P. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), S. [REDACTED] A. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e [REDACTED] A. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio degli avv.ti [REDACTED]

attrici

contro

P. [REDACTED] S. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e S. [REDACTED] S.R.L. (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

convenuti

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

“- in via principale: previo accertamento del valido recesso esercitato dalle attrici, dire tenuta e condannare la società S. [REDACTED] s.r.l. a liquidare loro la quota di partecipazione pari al 37,5% del capitale sociale in ragione del suo valore pari ad euro 131.278,98 o quello diverso, anche maggiore, che sarà accertato in corso di causa;

- in subordine, previo accertamento della violazione del precetto di buona fede da parte del Sig. [REDACTED] [REDACTED] per aver indotto le attrici a ritenere validamente esercitato il recesso dalla società S. [REDACTED] s.r.l. dire tenuto e condannare il medesimo [REDACTED] [REDACTED] a risarcire loro il danno derivante



dal mancato esercizio del recesso e quantificato nella somma di euro 131.278,98 o quello diverso, anche maggiore, che sarà accertato in corso di causa;

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

Ai fini del versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo si dichiara che il valore della presente causa è di €.131.278,98 e conseguentemente il contributo di iscrizione a ruolo ammonta ad €.1.518,00.

In via istruttoria

Si chiede l'ammissione di CTU finalizzata all'accertamento del valore della quota di partecipazione pari al 37,5% del capitale sociale di S. [REDACTED] alla data del 31 dicembre 2020".

Per parte convenuta:

"in via preliminare di rito: per le ragioni sopra richiamate, qui da intendersi ritrascritte, dichiarare il difetto di legittimazione attiva delle attrici e così la improponibilità/inammissibilità della domanda ex adverso svolta.

nel merito:

per tutto quanto dedotto, argomentato e contestato in atti qui da intendersi ritrascritto, rigettare integralmente le domande attoree;

In ogni caso: con integrale rifusione delle spese e compensi di lite".



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- Le attrici F [REDACTED] P [REDACTED], S [REDACTED] A [REDACTED] e [REDACTED] A [REDACTED], in qualità di eredi di G [REDACTED] A [REDACTED], socio di minoranza di S [REDACTED] s.r.l., hanno convenuto in giudizio la predetta società e l'amministratore unico nonché socio di maggioranza P [REDACTED] S [REDACTED], al fine di ottenere l'accertamento del valido recesso dalle stesse esercitato e la conseguente condanna della società al pagamento in loro favore della somma di € 131.278,98 a titolo di liquidazione della quota di partecipazione al capitale sociale pari al 37,50%; in subordine, le attrici hanno domandato l'accertamento della violazione da parte dell'a.u. P [REDACTED] S [REDACTED] del dovere di agire secondo buona fede *ex art. 1337 c.c.* per aver fatto loro credere di aver correttamente esercitato il diritto di recesso e la conseguente condanna dello stesso al pagamento del citato importo a titolo di risarcimento del danno derivante dal mancato esercizio del recesso.

1.1.- Si sono costituiti in giudizio a mezzo di un'unica difesa la società e l'amministratore unico S [REDACTED] i quali hanno eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità della domanda per "*difetto di legittimazione attiva*" delle attrici, rilevando l'omessa produzione del "*titolo attestante*" il "*loro status*" di eredi di G [REDACTED] A [REDACTED]; in via principale, i convenuti hanno eccepito l'inesistenza di una valida manifestazione di recesso, negando in ogni caso la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto ai sensi degli artt. 2473 c.c. e 12 dello statuto sociale. Quanto alla domanda risarcitoria, evidenziata l'inconferenza della norma invocata dalla controparte alla materia oggetto di lite, i convenuti hanno negato la violazione del dovere di buona fede ad opera dell'a.u.; contestato, infine, il valore della quota indicato dalle attrici, in quanto determinato in base a un bilancio provvisorio al 31.12.2020, hanno concluso per il rigetto integrale delle domande avversarie.

1.2.- Il g.i. ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e, all'esito dello scambio delle relative memorie, ha ritenuto opportuno rimettere la causa al Collegio in ordine all'*an* della pretesa. Fatte, pertanto, precisare le conclusioni, la causa è stata rimessa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2.- La S [REDACTED] s.r.l. - avente ad oggetto l'esercizio "*di spedizioni e di una impresa di autotrasporti nazionali ed internazionali di merci e persone*", nonché "*l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di legnami ed affini*" (cfr. visura sub doc. 1 di parte attrice) - è stata costituita in data 10.7.1995, con termine al 31.12.2020, dai soci P [REDACTED] S [REDACTED], titolare di una partecipazione pari al 62,50% del capitale sociale e amministratore unico della società, e G [REDACTED] A [REDACTED], titolare della restante quota del 37,50%.



2.1.- Le attrici hanno allegato che, a seguito del decesso del socio di minoranza in data 5.1.2021, le stesse sono subentrate in qualità di eredi nella medesima posizione già ricoperta dal *de cuius*; stante la scadenza del termine di durata della società al 31.12.2020 e “*vista la mancata decisione di prorogare la società*”, hanno esposto di aver chiesto, in data 22.1.2021, al commercialista della società “*l’indicazione del valore della quota di partecipazione caduta in successione unitamente ad ulteriore documentazione*”. Con PEC del 7.6.2021 inviata per il tramite del proprio commercialista, “*fatta la premessa di aver già manifestato la volontà di recedere dalla società, peraltro da considerarsi in liquidazione ex lege...*” le attrici hanno allegato di aver “*formalizzato*” la richiesta di essere liquidate, “*stante anche l’avvenuta manifestazione di volontà del Sig. [REDACTED] di prorogare il termine di durata della società*” (cfr. atto di citazione, pag. 3).

Tale missiva avrebbe, nondimeno, provocato “*l’immediata reazione*” dell’amministratore unico il quale, l’indomani, provvedeva a convocare l’assemblea dei soci per deliberare, tra l’altro, la proroga della durata della società sino al 31 dicembre 2060, i provvedimenti di cui all’art. 2482-ter c.c. e la “*4) trasformazione della società in SRL unipersonale in caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci a seguito del decesso del Sig. A [REDACTED] G [REDACTED]*” (cfr. atto di citazione pag. 3 che riporta il punto 4° dell’ordine del giorno della deliberazione del 16.6.2021).

Proprio la formulazione di quest’ultimo punto all’o.d.g. sarebbe, secondo la difesa attorea, incompatibile con la tesi successivamente sostenuta da S. [REDACTED] del mancato o invalido esercizio del recesso da parte delle attrici, “*non comprendendosi la necessità di tale delibera se non ipotizzando un quadro societario in cui il recesso delle esponenti doveva considerarsi di fatto acquisito*” (*ibidem*).

La conferma che l’a.u. e socio superstite avesse “*ritenuto esercitato il recesso*”, si avrebbe poi con la verbalizzazione dell’assemblea straordinaria del 16.6.2021¹, anch’essa asseritamente contrastante “*con la tesi successivamente sostenuta dallo [REDACTED] (rectius da S. [REDACTED]) ... che la fuoriuscita dalla compagine da parte delle esponenti sarebbe conseguente alla mancata sottoscrizione del capitale di nuova emissione e al mancato esercizio del diritto di recesso all’esito della delibera di proroga del termine di durata della società*” (cfr. atto di citazione, pagg. 4-5).

Emerge, quindi, dal verbale di assemblea in atti che, con il voto contrario del procuratore speciale delle eredi A [REDACTED] - il quale “*reiterava a verbale il già avvenuto recesso delle proprie rappresentate,*

¹ In particolare al seguente passaggio: “*...Il Sig. [REDACTED] [REDACTED] nella sua qualità di amministratore unico della società a responsabilità limitata S. [REDACTED] S.R.L con sede ...omissis...mi richiede di verbalizzare agli effetti dell’art. 2375 del Codice Civile le deliberazioni dell’assemblea dei soci in relazione alla riduzione del capitale sociale per perdite e variazione consequenziale dell’articolo 6 dello statuto sociale, in relazione alla proroga della durata della società e alla conseguente variazione dell’art. 4 dello statuto sociale nonché in relazione al fatto che essendo venuta a mancare la pluralità dei soci il socio superstite [REDACTED] [REDACTED] intende continuare l’attività sociale come Società a Responsabilità Limitata Unipersonale...*” (cfr. atto di citazione, pag. 5).



confermando in tal modo la loro volontà di recedere, e, ad ogni buon conto, votava contro la proroga della durata della società” (cfr. atto di citazione, pag. 6) - l’assemblea ha deliberato di prorogare la durata della società fino al 31 dicembre 2060, di ridurre il capitale sociale a zero a copertura delle perdite emergenti, di ricostituirlo e aumentarlo contestualmente a € 45.000 mediante versamento in denaro, previa copertura della residua perdita; contestualmente P. S. ha sottoscritto la quota di capitale inopata e dichiarato di sottoscrivere integralmente l’aumento di capitale appena deliberato.

Ritenendo che sino a quel momento nessuno avesse posto in discussione il loro recesso e che l’unica questione controversa concernesse il valore della quota da liquidare in loro favore, le eredi A. hanno depositato ricorso ex art. 2473, terzo comma, c.c. con richiesta al tribunale di nomina dell’esperto per la liquidazione; costituitasi nel procedimento, la società ha nondimeno contestato il valido esercizio del recesso, con la conseguenza che il tribunale si è limitato a dare atto dell’esistenza della contestazione, respingendo il ricorso, ragion per cui le attrici si sono “viste costrette” a dar corso al giudizio ordinario volto ad accertare il valido recesso e il valore della quota caduta in successione.

3.- In via preliminare, va respinta l’eccezione di “difetto di legittimazione attiva” sollevata dai convenuti per asserita mancata dimostrazione da parte delle attrici della loro qualità di eredi, eccezione reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni e ribadita negli scritti difensivi finali.

Al riguardo va, invero, ricordato che, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la parte che abbia un titolo legale che le conferisca il diritto di successione ereditaria - come la vedova o i figli del “*de cuius*”, che sono eredi legittimi e legittimari - non è tenuta a dimostrare di avere accettato l’eredità, qualora proponga in giudizio domande che di per sé manifestino la volontà di accettare, gravando, in questi casi, su chi contesti la qualità di erede l’onere di eccepire la mancata accettazione dell’eredità ed eventualmente i fatti idonei ad escludere l’accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell’erede (Cass. n. 21288/2011; Cass. n. 22223/2014, conf. Cass. n. 6745/2018²).

Nel caso in esame, a fronte della domanda proposta dalla moglie e dalle figlie del socio defunto di ottenere l’accertamento della validità del recesso esercitato dalle stesse dopo la morte del *de cuius* e vedersi liquidata la quota di partecipazione al capitale della S. s.r.l. già appartenuta al socio defunto, nonché a fronte della produzione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio³ (cfr. doc. 2) e

² Secondo cui: “Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede “*ab intestato*”, ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il “*de cuius*”, non deve ulteriormente dimostrare, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, l’esistenza di tale rapporto producendo l’atto dello stato civile, attestante la filiazione, ma è sufficiente, in quanto chiamato all’eredità a titolo di successione legittima, che abbia accettato, anche tacitamente, l’eredità, di cui costituisce atto idoneo l’esercizio stesso dell’azione”.

³ Che, come noto, se non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esauendo i suoi effetti nell’ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, impone al giudice di adeguatamente valutare, anche ai sensi dell’art. 115 c.p.c., il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell’ipotesi



della dichiarazione di successione ove le medesime attrici risultano indicate come eredi del *de cuius* (cfr. doc. 15)⁴, i convenuti si sono limitati a insistere circa la mancata dimostrazione avversaria della predetta qualità, nulla eccependo in riferimento al titolo legale di successione e all'esistenza del rapporto parentale di coniugio e di discendenza rispettivamente intercorso tra G. [REDACTED] A. [REDACTED] e le signore P. [REDACTED] e A. [REDACTED].

A ciò si aggiunga che alle attrici, nella loro precisa qualità di "socie" della S. [REDACTED], lo stesso amministratore unico ha inviato la raccomandata di convocazione dell'assemblea straordinaria del 16.6.2021 (cfr. doc. 7 di parte attrice) e che, anche nel verbale di tale assemblea, redatto da notaio, F. [REDACTED] P. [REDACTED], [REDACTED] A. [REDACTED] e S. [REDACTED] A. [REDACTED] risultano identificate quali "eredi del socio defunto A. [REDACTED] [REDACTED]" (doc. 8 di parte attrice, pag. 1).

L'eccezione è, pertanto, priva di fondamento.

4.- Nel merito, le domande attoree non possono trovare accoglimento.

Le attrici sono subentrate *mortis causa* nella titolarità della quota di partecipazione al capitale sociale della S. [REDACTED] s.r.l. già appartenuta a G. [REDACTED] A. [REDACTED].

Come infatti previsto dall'art. 10 dello statuto, "*le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte con le limitazioni di cui all'articolo seguente*" (cfr. doc. 3 di parte attrice); l'art. 11 disciplina il solo trasferimento per atto tra vivi, prevedendo e regolamentando il diritto di prelazione dei soci.

Quanto al diritto di recesso, come ricordato da entrambe le parti, l'art. 2473, primo comma, c.c. predetermina le ipotesi legali di recesso dalla s.r.l. contratta a tempo determinato - quale era pacificamente la S. [REDACTED] s.r.l. in base all'atto costitutivo -, rimandando ai patti sociali per eventuali ulteriori ipotesi e per le modalità di esercizio.

Nel caso in esame, all'atto di acquisto da parte delle attrici della qualità di socie della S. [REDACTED] s.r.l. (ossia all'apertura della successione del loro dante causa a seguito della morte in data 5.1.2021), le signore P. [REDACTED] e A. [REDACTED] non potevano invocare alcuna delle ipotesi di recesso stabilite dalla legge o dallo statuto, non essendo, in particolare, ancora stati deliberati l'aumento di capitale e la proroga del termine di durata della società, espressamente previsti dall'art. 12 dello statuto quali ipotesi legittimanti il recesso del socio dissenziente o assente nelle relative decisioni e resi oggetto della deliberazione del 16.6.2021.

affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta (Cass. n. 11276/2018; conf. a Cass. S.U. n. 12065/2014; in termini analoghi anche Cass. n. 8973/2020).

⁴ Tale denuncia, pur avendo finalità fiscali, è dalla costante giurisprudenza di legittimità ritenuta idonea a fornire elementi probatori sulla avvenuta successione (cfr. *ex multis* Cass. n. 14605/2005).



Ne consegue che ogni ipotetica manifestazione di volontà, formalizzata o meno dalle attrici secondo i canoni statuari, pervenuta prima della assemblea straordinaria del 16.6.2021 non avrebbe comunque potuto integrare valido esercizio del diritto di recesso. All'esito della deliberazione, le signore P [REDACTED] e A [REDACTED] nulla hanno dichiarato, omettendo altresì di proporre impugnazione avverso la decisione che è pertanto divenuta definitiva.

Né può condividersi la tesi sostenuta dalla difesa attorea in base alla quale già allo spirare del termine di durata previsto dall'atto costitutivo (31.12.2020) la società verteva *"in due ipotesi legittimanti il recesso (ovvero la revoca implicita dello stato di liquidazione - avendo la società proseguito l'attività d'impresa anche successivamente alla sua scadenza - e la decisione di prorogare il termine di sua durata)"* (cfr. atto di citazione, pag. 8).

Come *supra* rilevato, la decisione di prorogare la durata della società è stata assunta solo con la deliberazione del 16.6.2021; quanto al presunto stato di liquidazione in cui la società si sarebbe trovata a seguito del mero decorso del termine di durata - e l'ipotetica conseguente sua revoca implicita, legittimante in tesi attorea l'esercizio del recesso -, giova osservarsi che, a seguito della riforma⁵, l'art. 2484, terzo comma, c.c. stabilisce che la pubblicità del fatto dissolutivo abbia efficacia costitutiva⁶: ne consegue che la società non poteva considerarsi in stato di liquidazione prima e in mancanza dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori avessero accertato la causa di scioglimento (i.e. decorso del termine), né la prosecuzione di fatto dell'impresa poteva integrare *"revoca implicita"* dello stato di liquidazione.

A quanto sopra si aggiunga che nessuna prova è stata offerta dalle attrici a dimostrazione di una presunta verbale manifestazione di volontà di recesso dalle stesse operata una volta appreso dell'intenzione del socio di maggioranza di prorogare la società. Né tale manifestazione di volontà può ritenersi contenuta nella comunicazione PEC del 7.6.2021; si legge, infatti, in tale missiva inviata dal dott. S [REDACTED] G [REDACTED] per conto delle attrici alla società: *"Buonasera Sig. [REDACTED] la presente per comunicarLe, e con Lei anche al D.R. [REDACTED] che ci legge in copia, che per effetto della successione del Sig. A [REDACTED] [REDACTED] gli eredi sono stati iscritti in Camera di Commercio di Cremona quali nuovi soci della società S. [REDACTED] Srl che dovrebbe, come Lei già ben sa, essere in liquidazione dal 31.12.2020. Gli eredi in questione, avendo manifestato la volontà di uscire dalla società summenzionata, sono*

⁵ Come noto, la riforma ha eliminato la regola secondo cui gli effetti delle cause di scioglimento si producevano in base al loro mero verificarsi.

⁶ Prevede, infatti, la norma che *"gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione"*. Ai sensi dell'art. 2485, secondo comma, c.c. in caso di omissione del suddetto accertamento da parte degli amministratori, provvede il tribunale con decreto su istanza dei singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci.



disponibili ad essere liquidati e aspettano sue nuove in tal senso. nell'informarla della sua responsabilità personale in caso di eventuali perdite derivanti dall'attuale gestione, qualora perdurasse questa situazione societaria, la invitiamo a contattarci quanto prima al fine di poter definire questa delicata situazione. Tanto dovevo p. [REDACTED] A [REDACTED] Dr. [REDACTED] [REDACTED]" (cfr. doc. 6 di parte attrice).

In tale missiva non risulta manifestata alcuna chiara volontà di recesso, fermo restando che, in virtù delle superiori considerazioni, a quella data il recesso nemmeno avrebbe potuto essere esercitato, essendo intervenuta l'iscrizione nel registro delle imprese della decisione di prorogare la durata della società solo in data 24.6.2021, con conseguente facoltà di esercitare il recesso entro i successivi 15 giorni (cfr. art. 12 dello statuto di S. [REDACTED]).

Da ultimo, va escluso che la volontà del socio di maggioranza di proseguire l'attività sociale sotto forma di s.r.l. unipersonale, desumibile in tesi attorea dal 4° punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria e dalla relativa verbalizzazione, integri la prova della "conoscenza" o addirittura dell'"accettazione" da parte dell'amministratore unico del recesso delle attrici e dunque valga quale attestazione della validità dello stesso.

Invero, non vertendosi in alcuna delle ipotesi legittimanti il recesso delle attrici, del tutto irrilevante è il contegno assunto dallo S. [REDACTED] in sede di assemblea straordinaria della società, ove risulta - per contro - che le attrici, esprimendo voto contrario a tutte le decisioni, abbiano omesso di sottoscrivere l'aumento di capitale successivo al suo azzeramento, perdendo in tal modo la qualità di socie e, con essa, anche la facoltà di recedere dalla società.

Giova unicamente soggiungersi che la formula utilizzata al punto quarto dell'ordine del giorno della convocazione assembleare - "*trasformazione della società in SRL unipersonale in caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci a seguito del decesso del Sig. A [REDACTED] [REDACTED]*" - per quanto imprecisa e brachilogica, non lascia intendere alcun riconoscimento della validità del recesso asseritamente esercitato dalle attrici. Lo stesso dicasi in riferimento alla verbalizzazione assembleare citata dalle attrici che, riferendosi al medesimo punto all'ordine del giorno, dopo aver dato atto della riduzione del capitale sociale per perdite e sua ricostituzione, nonché della proroga della durata della società, richiama il "*fatto che essendo venuta a mancare la pluralità dei soci il socio superstite [REDACTED] [REDACTED] intende continuare l'attività sociale come Società a Responsabilità Limitata Unipersonale...*" (cfr. atto di citazione, pag. 4).

5.- In via subordinata, le attrici hanno domandato la condanna della convenuta al risarcimento in loro favore di un importo corrispondente all'asserito valore della quota caduta in successione in ragione della presunta "*violazione del principio di buona fede ex art. 1337 c.c.*".



Premesso che la norma risulta del tutto inconferente rispetto alla materia del contendere, non vertendosi in ipotesi di trattative precontrattuali o di presunte violazioni consumate in fase di formazione del consenso, non è dato riscontrarsi un esercizio dei poteri amministrativi contrario a buona fede da parte dell'a.u. della società.

Con la deliberazione del 16.6.2021 è stata, infatti, regolarmente formalizzata la proroga della durata della società che avrebbe - in astratto - abilitato le attrici ad esercitare il recesso, se non fosse che le stesse hanno perso la qualifica di socie in conseguenza dell'omessa sottoscrizione del capitale sociale a seguito di suo azzeramento e contestuale aumento, resi necessari *ex art. 2482-ter c.c.* dalle gravi perdite registrate.

La deliberazione non è stata impugnata, divenendo definitiva, sicché non risulta oggi possibile contestarne la legittimità o dedurne la lesività degli interessi attorei.

Né può comunque ritenersi “ragionevole” o “legittimo” l'affidamento riposto dalle attrici nel fatto che “lo [redacted] unico socio superstite ed amministratore di S. [redacted] avesse ritenuto validamente esercitato il loro recesso in quanto l'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione e le dichiarazioni rese a verbale da quest'ultimo davano per acquisita la circostanza inducendo le esponenti a non inviare la raccomandata di recesso a seguito della deliberata proroga” (cfr. atto di citazione, pag. 9), ponendosi tale affidamento, per le ragioni sopra delineate, in chiaro contrasto sia con la legge sia con le norme statutarie.

6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla scorta della nota spese depositata dalla difesa convenuta che espone valori del tutto in linea con i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate.

p.q.m.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta le domande proposte da F. [redacted] P. [redacted], S. [redacted] A. [redacted] e [redacted] A. [redacted] nei confronti di S. [redacted] s.r.l. e P. [redacted] S. [redacted];

condanna le attrici a rifondere ai convenuti le spese di lite che liquida in complessivi € 14.103,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.



Brescia, 6 marzo 2024

Il giudice relatore

dott. Angelica Castellani

Il presidente

dott. Raffaele Del Porto

